Università
della
Svizzera
italiana

Disposizioni sulle tasse universitarie

del 17.08.2026 (stato al 17.08.2026)

Il Rettorato adotta:

Titolo I – Disposizioni generali

Art. 1
Scopo e principi

1 Le presenti Disposizioni disciplinano:
a. gli importi e i termini di versamento:
 i. delle tasse di iscrizione e di immatricolazione applicabili agli studenti di Bachelor e Master;
 ii. della tassa di immatricolazione applicabile agli studenti dottorandi;
 iii. della tassa di frequenza per singoli corsi;
 iv. di ulteriori tasse prelevate dall'USI.
b. le situazioni che giustificano eventuali riduzioni delle tasse e i casi di esonero;
c. le modalità di rimborso, nonché le conseguenze in caso di mora nel versamento della tassa di immatricolazione.

2 È responsabilità del candidato all'ammissione, rispettivamente dello studente, fornire la documentazione necessaria affinché sia determinato il corretto ammontare delle tasse applicabili.

3 Nel testo i nomi declinati al maschile sono da intendersi inclusivi e riferiti a persone di qualunque genere.

Art. 2
Definizioni

1 Ai sensi delle presenti Disposizioni, si intende per:
a. "Amministrazione studenti": il Servizio amministrazione studenti dell'USI;
b. "persone afferenti al settore dell'asilo": le persone afferenti al settore dell'asilo titolari di un permesso erogato dalle competenti autorità svizzere (statuto di protezione S, persone ammesse provvisoriamente con permesso F, rifugiati riconosciuti con permesso B o C, richiedenti d'asilo con permesso N).

Titolo II – Tassa di iscrizione ai programmi di Bachelor e Master

Art. 3 Tassa di iscrizione

1 La presentazione della domanda di ammissione ai programmi di Bachelor e Master offerti dall'USI comporta, per i candidati i cui studi precedenti sono stati completati in un Paese non firmatario della Convenzione di Lisbona[1], il versamento di una tassa di iscrizione pari a CHF 200. -, da effettuare contestualmente alla presentazione della domanda online.

2 La tassa di iscrizione:

a. è dovuta indipendentemente dall'esito della domanda;
b. non è rimborsabile in caso di ritiro della domanda o di esito negativo;
c. in caso di esito positivo della domanda, è dedotta dalla tassa di immatricolazione del primo semestre di studio;
d. non può essere imputata ad altri oneri o tasse universitarie.

3 Sono esonerate dal versamento della tassa di iscrizione:

a. le persone afferenti al settore dell'asilo titolari di un permesso erogato dalle competenti autorità svizzere;
b. le persone che presentano una candidatura "su dossier" a un programma di Bachelor offerto dalla Facoltà di comunicazione, cultura e società, dalla Facoltà di scienze economiche o dalla Facoltà di scienze informatiche.

4 In deroga a quanto precede, il prelevamento della tassa di iscrizione per i programmi di Bachelor e Master in Architettura offerti dall'Accademia di Architettura è disciplinato esclusivamente dall'art. 4 delle presenti Disposizioni.

Art. 4 Tassa di iscrizione Bachelor e Master in Architettura

1 Per i programmi di Bachelor e Master in Architettura offerti dall'Accademia di Architettura, la presentazione della domanda di ammissione comporta il versamento di una tassa di iscrizione pari a CHF 200. –, da effettuarsi contestualmente alla presentazione della domanda online.

2 Sono esonerati dal versamento della tassa di iscrizione al Bachelor in Architettura i candidati titolari dei diplomi svizzeri elencati all'art. 4 delle Direttive sui requisiti di ammissione ai programmi Bachelor e Master e sulle procedure d'iscrizione, oppure di un titolo rilasciato da EPFL, ETHZ o da una Scuola universitaria professionale svizzera.

3 Sono esonerati dal versamento della tassa di iscrizione al Master in Architettura i candidati in possesso di un Bachelor in Architettura rilasciato dall'USI, da un Politecnico federale svizzero o da una Scuola universitaria professionale svizzera.

4 La tassa di iscrizione:

a. è dovuta indipendentemente dall'esito della domanda;
b. non è rimborsabile in caso di ritiro della domanda o di esito negativo;
c. in caso di esito positivo della domanda, è dedotta dalla tassa di immatricolazione del primo semestre di studio;
d. non può essere imputata ad altri oneri o tasse universitarie.

[1] Convenzione sul riconoscimento delle qualifiche relative all'insegnamento superiore nella regione europea dell'11 aprile 1997 ("Convenzione di Lisbona"; RS 0.414.8).

Titolo III – Tassa di immatricolazione ai programmi di Bachelor e Master

Capitolo I – Tassa di immatricolazione

Art. 5
Importo

La tassa di immatricolazione è di CHF 5'000. - per ciascun semestre ed è dovuta fino alla conclusione del programma di Bachelor o Master.

Capitolo II – Riduzione ed esonero dal versamento della tassa di immatricolazione

Art. 6
Studenti beneficiari della tassa di immatricolazione ridotta

1 La tassa semestrale di immatricolazione è ridotta a un importo pari a CHF 2’000. - nei casi seguenti:

a. per gli studenti di nazionalità svizzera;
b. per gli studenti di nazionalità estera con domicilio civile in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein al momento del conseguimento della maturità o del titolo di studio che consente l’accesso agli studi universitari;
c. per gli studenti ammessi “su dossier” di nazionalità estera con domicilio civile in Svizzera al momento dell’emissione della decisione di ammissione agli studi universitari;
d. per gli studenti che acquisiscono la nazionalità svizzera durante il periodo di immatricolazione, a partire dal semestre successivo al suo ottenimento;
e. per gli studenti afferenti al settore dell’asilo titolari di un permesso rilasciato dalle competenti autorità svizzere;
f. per gli studenti con cittadinanza svizzera o dell’Unione europea residenti a Campione d’Italia.

Art. 7
Tassa per il semestre di pratica del Master in Medicina

La tassa di immatricolazione per il semestre di pratica clinica del Master in Medicina è di CHF 500.-.

Art. 8
Tassa per il periodo di pratica del Bachelor e Master in Architettura

La tassa semestrale di immatricolazione per il periodo di pratica esterna, della durata di 9 mesi obbligatori, svolto nel contesto del programma di Bachelor o Master in Architettura, è di CHF 200.-.

Art. 9
Tassa per studenti in mobilità in entrata

1 Gli studenti che svolgono un periodo di mobilità presso l’USI provenienti da un istituto universitario partner, ovvero con il quale l’USI ha concluso un accordo di scambio reciproco (inclusi i programmi SEMP, Mobilità internazionale e Swiss Mobility), sono esentati dal versamento della tassa semestrale di immatricolazione presso l'USI per l'intera durata del periodo di scambio.

2 Resta riservato il caso dell’Advanced Master Placement Programme della Facoltà di scienze informatiche, i cui studenti sono tenuti al versamento della tassa semestrale di immatricolazione prevista presso l’USI.

	3 Gli studenti Freemover provenienti da un'università che ha concluso un accordo con l'USI (università partner) sono tenuti al versamento della tassa semestrale di immatricolazione prevista presso l'USI, beneficiando di una riduzione del 50%. Gli studenti Freemover provenienti da un'università che non ha concluso alcun accordo con l'USI (università non partner) sono invece tenuti al versamento dell'intera tassa di immatricolazione.
	4 Gli studenti che partecipano a un programma di Double Degree sono esonerati dal versamento della tassa semestrale di immatricolazione presso l'USI. Essi sono, invece, tenuti al versamento di una tassa amministrativa secondo quanto previsto dagli specifici accordi conclusi tra l'USI e le istituzioni partner.
Art. 10 Tassa per studenti in mobilità in uscita	1 Gli studenti dell'USI che, durante il periodo degli studi, effettuano una mobilità di durata non inferiore a 2 mesi versano la tassa semestrale di immatricolazione prevista presso l'USI, beneficiando di una riduzione del 50%.
	2 Non sono considerati periodi di mobilità i soggiorni di studio che, nell'ambito di programmi di Joint Degree o Double Degree, devono essere obbligatoriamente svolti presso l'università partner. Per lo svolgimento di tali soggiorni di studio non è pertanto prevista alcuna riduzione della tassa semestrale di immatricolazione, salvo qualora disposto diversamente dai singoli accordi conclusi tra l'USI e le università partner.
	3 Gli studenti dell'USI partecipanti a un programma di Double Degree che non prevede un periodo di mobilità obbligatorio e che svolgono un soggiorno di studio presso l'università partner sono soggetti alle Direttive per i soggiorni di mobilità. Durante il soggiorno, la tassa semestrale di immatricolazione è ridotta del 50%. Agli studenti che soddisfano i requisiti di eleggibilità può inoltre essere assegnata una borsa SEMP.
	4 Gli studenti dell'USI che svolgono un periodo di mobilità in qualità di Freemover rimangono immatricolati presso l'USI e sono tenuti al versamento delle tasse di immatricolazione richieste dall'università ospitante. Durante il periodo di mobilità, la tassa semestrale di immatricolazione dovuta all'USI è ridotta del 50%.
	5 Per quanto non espressamente previsto dalle presenti Disposizioni, si applicano le Direttive per i soggiorni di mobilità.
Art. 11 Tassa durante il congedo	Lo studente che beneficia di un periodo di congedo ai sensi del Regolamento generale per le ammissioni e le immatricolazioni mantiene l'immatricolazione all'USI versando una tassa ridotta di CHF 100.- per semestre e continua a godere della qualifica di studente.

Capitolo III – Rimborso e mora

Art. 12 Rimborso	1 In caso di ritiro della domanda di ammissione all'USI o dagli studi, rispettivamente in caso di revoca dell'ammissione, la tassa semestrale di immatricolazione può essere rimborsata secondo quanto disposto di seguito. Il ritiro deve essere comunicato tempestivamente e per iscritto all'Amministrazione studenti.
	2 Il rimborso è soggetto alle condizioni seguenti:

a. in caso di ritiro da parte dello studente, di revoca dell'ammissione o di non ottenimento del visto prima dell'inizio del semestre, è rimborsato l'importo versato con una deduzione di CHF 500.-;
b. in caso di ritiro o revoca dell'ammissione dopo l'inizio del semestre ed entro 2 settimane dall'inizio dei corsi, è rimborsato metà dell'importo;
c. in caso di ritiro o revoca dell'ammissione dopo 2 settimane dall'inizio dei corsi non è previsto nessun rimborso;
d. in caso di ritiro per motivi ritenuti gravi e comunicati entro i termini di cui sopra, il Direttore operativo decide sulle condizioni di rimborso.

3 Per gli studenti contemporaneamente immatricolati a un programma di Bachelor e a un programma di Master offerti dall'USI, in caso di revoca dell'ammissione al programma di Master, la tassa semestrale di immatricolazione versata per il Master è utilizzata a copertura della tassa semestrale del Bachelor. L'eventuale importo eccedente è rimborsato.

Art. 13 Mora

In caso di mora nel versamento della tassa semestrale di immatricolazione, lo studente è ex-matricolato d'ufficio alla scadenza infruttuosa del termine di pagamento della tassa relativa al semestre successivo.

Titolo IV – Tassa di immatricolazione per gli studi di Dottorato

Art. 14 Importo

1 La tassa di immatricolazione per gli studi di Dottorato è di CHF 2'000.- per ciascun semestre.

2 La tassa di immatricolazione per il dottorato in medicina (Dr. med.) è di CHF 500.- una tantum.

Art. 15 Esonero

1 Sono esonerati dal versamento della tassa semestrale di immatricolazione:
a. i dottorandi che hanno un rapporto di lavoro con l'USI (segnatamente, contratto di lavoro quale assistente dottorando o collaboratore scientifico), per tutta la durata di tale rapporto;
b. i dottorandi iscritti al programma di Dottorato in biomedicina offerto dalla Facoltà di scienze biomediche e che hanno un rapporto di lavoro con un istituto affiliato, comune, associato o partner dell'USI, per tutta la durata di tale rapporto;
c. i dottorandi iscritti al primo anno del programma di Dottorato in Finanza offerto della Facoltà di scienze economiche e beneficiari di una borsa di studio;
d. i dottorandi beneficiari di una Borsa d'eccellenza della Confederazione Svizzera o di una borsa di studio dell'USI;

2 I dottorandi che, a seguito della conclusione di un rapporto di lavoro con l'USI, segnatamente quale assistente dottorando o collaboratore scientifico, restano immatricolati all'USI come dottorandi esterni, possono beneficiare di un ulteriore esonero dal versamento della tassa semestrale di immatricolazione a condizione che il rapporto di lavoro con l'USI abbia avuto una durata minima di almeno 2 anni.

3 L'esonero di cui al cpv. 2 è accordato per un periodo massimo di due semestri, consecutivi o non consecutivi, a decorrere dal semestre immediatamente successivo alla cessazione del rapporto di lavoro con l'USI. Decorso tale periodo, il dottorando è tenuto al versamento integrale della tassa semestrale di immatricolazione.

Titolo V – Tassa di frequenza per singoli corsi

Art. 16
Tassa di frequenza per corsi Bachelor e Master

1 La tassa per la frequenza di un corso di Bachelor o Master in qualità di uditore ammonta a:

a. 1.5 ECTS: CHF 200.-;
b. 2.5 ECTS: CHF 335.-;
c. 3 ECTS: CHF 400.-;
d. 4.5 ECTS: CHF 600.-;
e. 5 ECTS: CHF 670.- ;
f. 6 ECTS: CHF 800.-.

2 Per i beneficiari AVS e per le persone afferenti al settore dell'asilo, titolari di un permesso rilasciato dalle competenti autorità svizzere, la tassa è ridotta del 50%.

3 La tassa di frequenza per gli uditori ammessi al Master in Medicina è stabilita conformemente a quanto previsto dal Regolamento settoriale sulle limitazioni d'ammissione allo studio di medicina all'USI.

4 Sono esonerati dal versamento della tassa gli uditori regolarmente immatricolati in qualità di studenti presso altre università svizzere.

5 Eventuali eccezioni possono essere concesse dal Direttore operativo.

Titolo VI – Altre tasse

Art. 17
Tasse per il rilascio di documenti

1 La prima emissione di certificati di fine studi e della relativa documentazione correlata è senza oneri per lo studente.

2 Dalla seconda emissione del medesimo documento, sono applicate le seguenti tasse:

a. CHF 15.- per il Diploma supplement;
b. CHF 15.- per il Transcript ufficiale;
c. CHF 15.- per il Certificato di ottenimento del titolo;
d. CHF 15.- per il Certificato di Exmatricolazione.

3 L'emissione del Duplicato del diploma, anche in prima richiesta, è soggetta al versamento di una tassa pari a CHF 30.-. È fatto salvo il caso di emissione di un esemplare sostitutivo del diploma ai sensi delle Disposizioni relative al cambiamento dei dati ufficiali e all'utilizzo del nome, cognome e genere d'uso, per cui non è dovuta alcuna tassa.

Titolo VII – Modalità di trasmissione delle fatture e termini di pagamento

Art. 18
Modalità di trasmissione delle fatture

Le fatture relative alle tasse di cui alle presenti Disposizioni sono trasmesse in formato digitale.

Art. 19
Termini di pagamento

1 Il versamento della tassa richiesta deve essere effettuato entro i termini indicati sulla fattura.

2 Il versamento della tassa semestrale di immatricolazione entro i termini suindicati è condizione per ottenere o rinnovare l'immatricolazione all'USI.

Titolo VIII – Disposizioni finali e norme transitorie

Art. 20 Entrata in vigore

Le presenti Disposizioni entrano in vigore a partire dall'anno accademico 2027/2028.

Art. 21 Applicazione del nuovo importo della tassa semestrale di immatricolazione

1 La tassa semestrale di immatricolazione pari a CHF 5'000.- è prelevata a partire dall'anno accademico 2027/2028 per i nuovi studenti immatricolati a un programma di Bachelor o Master offerto dall'USI.

2 Gli studenti immatricolati a un programma di Bachelor o Master offerto dall'USI prima dell'anno accademico 2027/2028 restano soggetti al regime precedente e sono tenuti al versamento della tassa semestrale di immatricolazione pari a CHF 2'000.-, rispettivamente 4'000.- .

3 Gli studenti immatricolati all'USI prima dell'anno accademico 2027/2028 che proseguono gli studi di Master a seguito del completamento del percorso di Bachelor presso l'USI, rispettivamente che decidono di effettuare un trasferimento, ai sensi del Regolamento generale per le ammissioni e le immatricolazioni, dal percorso di Bachelor o Master nel quale sono immatricolati in un altro programma di studio offerto dall'USI, sono soggetti al nuovo regime e sono tenuti al versamento della tassa semestrale di immatricolazione pari a CHF 2'000.-, rispettivamente CHF 5'000.-, secondo quanto disposto dalle presenti Disposizioni.

Art. 22 Studenti "fuoricorso"

1 Gli studenti immatricolati prima dell'anno accademico 2027/2028 che abbiano assolto la frequenza dei corsi secondo il percorso di studio previsto, rispettivamente di 6 semestri per il programma di Bachelor e di 3 o 4 semestri per il programma di Master, e non abbiano sostenuto tutti gli esami previsti e/o svolto l'elaborato semestrale di Bachelor, la tesi di Master, rispettivamente una prova ritenuta equivalente dalla rispettiva Facoltà (studenti c.d. "fuori corso"), restano soggetti al regime precedente e sono tenuti al versamento della tassa di immatricolazione pari a CHF 500.- per ciascuno dei primi due semestri "fuori corso", rispettivamente pari a CHF 1'000.- per i successivi semestri.

2 Gli studenti immatricolati a partire dall'anno accademico 2027/2028 che divengono studenti "fuori corso" sono soggetti al nuovo regime e sono tenuti al versamento della tassa semestrale di immatricolazione integrale pari a CHF 2'000.-, rispettivamente a CHF 5'000.-, prevista dalle presenti Disposizioni sino al completamento del programma di Bachelor o Master.

Art. 23 Esonero dalla tassa semestrale di immatricolazione per studenti dottorandi

Gli studenti dottorandi che, al momento dell'entrata in vigore delle presenti Disposizioni, hanno già cessato il rapporto di lavoro con l'USI e risultano immatricolati come dottorandi esterni senza, tuttavia, essere assoggettati al versamento della tassa semestrale di immatricolazione, beneficiano parimenti dell'esonero previsto dall'art. 15 cpv. 2 e 3 a partire dal primo semestre dell'anno accademico 2027/2028. Decorso tale periodo, essi sono tenuti al versamento della tassa semestrale di immatricolazione secondo quanto disposto dalle presenti Disposizioni.